

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO COMITATO DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE

Art. 1 - Premessa

1. Presso la Società della Salute di Firenze (di seguito Società della Salute) è istituito il Comitato di partecipazione (di seguito Comitato) con funzioni di consultazione e proposta in merito all'organizzazione e all'erogazione dei servizi.
2. Come stabilito all'art. 64 della legge regionale n. 40/05, e ss.mm.ii., la zona distretto organizza e gestisce la continuità e le risposte territoriali dell'integrazione sociosanitaria, compresi i servizi per la salute mentale, le dipendenze e la non autosufficienza. Nell'ambito territoriale della zona-distretto l'integrazione socio-sanitaria è realizzata attraverso la Società della Salute.
3. Sempre la zona distretto, sulla base degli obiettivi e delle risorse messe a disposizione dall'Azienda USL Toscana Centro (di seguito Azienda USL) e nel rispetto degli atti di programmazione locale, governa, sulla base dei protocolli di cura e delle indicazioni dei bisogni espressi anche dalla medicina generale, i percorsi per le cure primarie, la specialistica territoriale, l'attività dei consultori e la continuità assistenziale ospedale- territorio.

Art. 2 - Composizione

1. Il Comitato di partecipazione è composto da membri designati dalle associazioni rappresentative dell'utenza, nonché dell'associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, operanti nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni e che abbiano stipulato il protocollo d'intesa di cui all'art. 16, comma 11, della legge regionale n. 40/05, e ss.mm.ii., e che abbiano fatto espressa richiesta di far parte del Comitato.
2. Ogni associazione designa un rappresentante titolare e il sostituto.
3. Il Comitato è nominato dal Direttore della Società della Salute, su proposta dell'Assemblea dei soci.
4. Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti delle Consulte comunali della Salute Mentale e degli Invalidi e degli Handicappati, o loro delegati.

Art. 3 - Funzioni

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) contribuisce alla definizione dei bisogni di salute della popolazione di riferimento, tenendo conto del profilo di salute e dei bisogni sanitari e sociali delle comunità locali;
 - b) contribuisce alla programmazione delle attività e alla progettazione dei servizi, avanzando proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e di governo, con particolare riferimento al Piano Integrato di Salute di cui all'art. 21 della legge regionale n. 40/05, e ss.mm.ii.;
 - c) monitora il rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla carta dei servizi, con particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità;
 - d) esprime pareri su quantità e qualità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste e i bisogni dell'utenza, avvalendosi degli strumenti di ascolto e di rilevazione;

- e) svolge attività di monitoraggio ed esprime pareri sull'efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente il rispetto dei diritti dei cittadini;
- f) promuove progetti di miglioramento sulle tematiche attinenti la qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari e collabora alla loro realizzazione;
- g) propone iniziative per favorire corretti stili di vita e un uso appropriato dei servizi, al fine di contribuire al processo di crescita culturale della comunità locale e al miglioramento dei determinanti sociali di salute;
- h) favorisce la partecipazione attiva delle associazioni locali alle iniziative di *empowerment* individuale e di comunità al fine di migliorare le competenze e la capacità partecipativa consapevole e informata dei cittadini, in modo che siano sempre più in grado di prendere parte in modo preparato e collaborativo alle scelte in sanità.

2. Il Comitato, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196/03, e ss.mm.ii., può accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali del territorio fiorentino, al fine di sviluppare la consapevolezza nei cittadini dell'incidenza degli stili di vita corretti e della salubrità dell'ambiente sulla salute.

3. Al fine di assicurarne l'operatività e favorire la partecipazione dei cittadini la Società della Salute mette a disposizione del Comitato di partecipazione locali idonei per le attività ordinarie, gli incontri pubblici e i convegni e seminari sul tema della salute.

Art. 4 - Funzionamento

1. Le Associazioni che hanno sottoscritto accordi o protocolli con l'Azienda USL e con la Società della Salute saranno rappresentate nel Comitato da un titolare e da un supplente, comunicati nella prima riunione utile e di cui sarà dato atto nella verbalizzazione.

2. I componenti del Comitato nominano un proprio coordinatore e vice-coordinatore.

3. Le associazioni aderenti non possono essere rappresentate nel Comitato da dipendenti di aziende sanitarie regionali pubbliche o private, da soggetti che intrattengono rapporti di natura economica e professionale con la Società della Salute o con gli enti consorziati e da soggetti eletti al momento in organi istituzionali.

4. Tutti i componenti del Comitato sono tenuti all'osservanza del dovere di riservatezza dei dati personali e sensibili di cui vengano a conoscenza, in ottemperanza alle prescrizioni del decreto legislativo n. 196/03, e ss.mm.ii., nonché a rispettare i regolamenti della Società della Salute e degli enti consorziati in materia, e si possono esprimere per conto del Comitato, ottenuto l'assenso dello stesso nell'ambito delle proprie funzioni.

Art. 5 - Rappresentanti della Società della Salute

1. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore della Società della Salute o un suo delegato per garantire la necessaria interfaccia con la Società della Salute.

2. Il Comitato collabora, insieme all'URP dell'Azienda sanitaria, alle funzioni di ascolto e tutela dei cittadini e alla realizzazione di interventi volti al miglioramento dell'accoglienza e dei processi informativi e comunicativi tra la Società della Salute (e con essa gli enti consorziati) e i cittadini.

3. I rappresentanti della Società della Salute non hanno diritto di voto.

4. Il Responsabile URP dell'Azienda USL riporta nell'ambito del Comitato le problematiche che emergono dalle sue funzioni istituzionali di ascolto e tutela dei cittadini e svolge un'attività di raccordo con le strutture aziendali anche al fine di promuovere azioni di miglioramento.
5. Le Direzioni della Società della Salute e degli enti consorziati assicurano altresì la partecipazione dei propri dirigenti responsabili dei settori e delle strutture organizzative necessarie allo svolgimento delle attività del Comitato.

Art. 6 - Coordinatore e vice-coordinatore

1. Il Comitato è condotto da un coordinatore che è coadiuvato da un vice-coordinatore, il quale, in assenza del coordinatore, ne svolge le funzioni.
2. Il coordinatore e il vice-coordinatore sono eletti nella prima riunione del Comitato e, di norma, rappresentano le associazioni di volontariato e di tutela, in modo che se il coordinatore è espressione del volontariato, il vice-coordinatore esprima le associazioni di tutela e viceversa e, nel successivo mandato, alternativamente.
3. Il coordinatore:
 - convoca le riunioni;
 - avanza proposte di iniziative da sottoporre alla discussione e all'approvazione del Comitato;
 - intrattiene i rapporti interni al Comitato e, per conto del Comitato stesso i rapporti con la Società della Salute, nell'intento di prospettare problemi nei servizi sanitari e socio-sanitari e contribuire al miglioramento funzionale degli stessi;
 - predispose una relazione annuale sui problemi affrontati, sulle risultanze ottenute e sulle iniziative svolte dal Comitato e dalle associazioni ivi rappresentate, tramite la collaborazione delle medesime. Tale relazione sarà presentata in una riunione dedicata alla quale saranno invitati il Direttore Generale e il Direttore Sanitario dell'Azienda USL o loro delegati.
4. La seduta di insediamento del Comitato è convocata dal Direttore della Società della Salute. Il coordinatore e il vice-coordinatore sono eletti con voto segreto dalla maggioranza dei membri facenti parte del Comitato, garantendo di norma la compresenza e l'alternanza nelle suddette funzioni delle associazioni di tutela e di volontariato.
5. I membri del Comitato vengono rinnovati ogni cinque anni e possono essere confermati.
6. E' comunque facoltà delle associazioni sostituire i propri rappresentanti quando se ne presenti la necessità.
7. I membri del Comitato sono tenuti a garantire una continuità di presenza e, se risultano assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, ne consegue la segnalazione ai soggetti designanti e la decadenza.
8. La Società della Salute assicura il supporto di segreteria al Comitato, svolgendo compiti, quali la trasmissione delle comunicazioni, la tenuta degli archivi e l'individuazione dei locali necessari allo svolgimento delle attività del Comitato.

Art. 7 - Svolgimento riunioni

1. Il Comitato viene riunito almeno ogni tre mesi e tutte le volte che il coordinatore o almeno tre associazioni lo ritengano opportuno, motivandone formale richiesta.
2. La riunione del Comitato è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti, in seconda convocazione diviene valida con la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti delle associazioni aventi diritto.

3. La riunione si svolge secondo un ordine del giorno comunicato con la convocazione. Agli incontri possono essere invitati dal coordinatore del Comitato dipendenti della Società della Salute e degli enti consorziati, utenti e altri soggetti per la discussione di argomenti o problematiche inerenti le competenze del Comitato.

4. In occasione della trattazione di argomenti di particolare rilevanza o di speciale importanza per la vita della collettività locale, d'intesa con la Società della Salute, il Comitato può essere convocato relativamente alla discussione su tali argomenti sotto forma di assemblea aperta alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.

5. Possono inoltre essere invitati a prendere parte ai lavori del Comitato, con diritto di intervento, altre figure istituzionali (amministratori pubblici, dirigenti, tecnici, esperti, ecc.) in relazione alle tematiche affrontate.

Art. 8 - Atti del comitato e votazioni

1. Il Comitato adotta deliberazioni, pareri e proposte, registrati a verbale.

2. Le decisioni, di cui sopra, sono assunte con votazioni a scrutinio palese, salvo nel caso in cui ciò implichi un apprezzamento discrezionale su di una persona e in tutti quei casi in cui la votazione segreta venga richiesta e approvata dal Comitato.

3. Le decisioni risultano approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti aventi diritto di voto.

4. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si può articolare in gruppi secondo le tematiche affrontate, avvalendosi anche di soggetti esterni, esperti per la materia. Ogni gruppo individua al proprio interno un referente, stabilisce il calendario dei propri lavori e relaziona periodicamente al Comitato.

Art. 9 - Supporti al funzionamento del Comitato

1. La Società della Salute si impegna a mettere a disposizione del Comitato idonei locali all'interno delle proprie strutture o, nell'impossibilità di reperirli, a consentire comunque l'utilizzo di alcuni spazi.

2. La Società della Salute assicura il supporto di segreteria al Comitato.

3. La Società della Salute mette a disposizione del Comitato i seguenti documenti:

- relazione sanitaria aziendale;
- relazione annuale di pubblica tutela;
- reportistica su segnalazioni e reclami;
- dati su monitoraggio tempi di attesa;
- risultati delle indagini di gradimento rivolte agli utenti sui servizi offerti dal SSR;
- risultati delle indagini sul clima interno;
- aggiornamento delle carte dei servizi;
- atti di programmazione importanti per la cittadinanza.

4. Vengono resi pubblici sul sito *web* della Società della Salute il regolamento del Comitato, nonché l'organizzazione, le funzioni e le attività del Comitato stesso.

5. Al fine di assicurare un confronto diretto con la popolazione la Società della Salute, d'intesa con il Comitato, promuove almeno due incontri pubblici l'anno in cui è prevista la presenza dell'Assessore regionale competente per il diritto alla salute, del Direttore Generale dell'Azienda USL e dell'Azienda ospedaliero-universitaria, nonché del Direttore della programmazione di area vasta.